



Per una «Associazione Italiana Compostaggio»

DISCUSSIONE DELLO STATUTO

Venerdì 30 Settembre 2016 - ENEA - Roma

Il fine comune

[...] Essa ha per scopo la promozione, soprattutto ai fini dello sviluppo sostenibile dei territori e dell'economia circolare, dell'uso razionale ed efficiente della risorsa costituita dai materiali organici con impianti di piccola taglia, con organizzazioni a rete, posti il più vicino possibile al luogo di produzione dei materiali stessi e ai luoghi di utilizzo del compost prodotto. [...]

Le attività istituzionali

- diffondere informazioni e costruire capacità;
- intrattenere contatti diretti con le Pubbliche Amministrazioni e con Soggetti Privati;
- effettuare studi, ricerche, sondaggi, analisi, inchieste;
- promuovere il compostaggio domestico come pratica integrata al compostaggio di comunità;
- organizzare e svolgere corsi di formazione, seminari, convegni, workshop;
- partecipare a comitati, gruppi di lavoro, commissioni;
- aderire ad associazioni nazionali ed estere che perseguano finalità analoghe o complementari;
- condurre più generalmente tutte quelle azioni suscettibili di contribuire all'ampliamento delle conoscenze, al progresso delle tecniche;
- intraprendere iniziative e programmi congiunti al fine di promuovere l'attività e la crescita di associazioni aderenti o che abbiano finalità analoghe;
- valorizzare le professioni e i servizi del settore della gestione locale dei materiali organici e a tal fine promuovere la realizzazione della certificazione delle competenze professionali, dei macchinari, delle strutture di servizio, delle reti, dei processi e del compost prodotto;
- svolgere attività editoriale

ART.1 – Costituzione e Sede

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della Legge 383/2000, l'Associazione di promozione sociale denominata «ASSOCIAZIONE ITALIANA COMPOSTAGGIO», in sigla AIC, con sede legale in Roma.

L'Associazione, nel rispetto del principio di sussidiarietà, può dotarsi di sedi periferiche su mandato e specifiche del Consiglio Direttivo.

Perché la promozione sociale?

- ASD
- PROMOZIONE SOCIALE
- ONLUS
- ONLUS DI DIRITTO
- ODV
- RICONOSCIUTA
- NON RICONOSCIUTA
- ASSOCIAZIONE CULTURALE

ART.4 - Soci

Possono essere Soci dell'Associazione le persone fisiche che abbiano raggiunto la maggiore età, le Associazioni, gli Organismi privati, gli Enti pubblici anche di nazionalità estera, che intendono effettivamente contribuire alla sua attività.


L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo: gli eventuali dinieghi debbono essere motivati.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

ART.4 – Soci - Categorie

Sono Soci Fondatori: tutti i firmatari dell'Atto Costitutivo dell'Associazione. Alla adesione dell'ENEA, Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali (SSPT), è attribuito lo status di socio fondatore, indipendentemente dalla data di adesione alla Associazione.



Sono Soci Sostenitori: i soggetti che intendono sostenere l'Associazione finanziariamente con una quota annuale decisa dal Consiglio Direttivo e pari almeno a dieci volte quella minima di un socio ordinario.

Sono Soci Ordinari: tutti gli altri che si distinguono nelle categorie associative individuate dal Consiglio Direttivo.

ART.4 – Soci – Quote Associative

La quota associativa annuale è decisa dal Consiglio Direttivo per ogni categoria.

- Soci fondatori 50 €
- Soci Ordinari 25 €
- Soci Sostenitori ≥ 10 volte la quota ordinaria

ART.4 – Soci – Diritti

I Soci, in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di:

- partecipare alle assemblee, esercitando l'elettorato attivo e passivo
- farsi rappresentare in Consiglio Direttivo in conformità delle norme di cui all'art. 13;
- partecipare all'attività sociale alle condizioni di volta in volta stabilite: riunioni, convegni, congressi ed altre manifestazioni organizzate dalla AIC;
- ricevere informazioni e notizie utili sull'attività dell'Associazione


ART.4 – Soci – Doveri

I Soci sono tenuti:

- ad osservare lo Statuto e le delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- a diffondere la conoscenza dell'Associazione in tutti gli ambienti interessati;
- a collaborare per il conseguimento degli scopi dell'Associazione;
- a segnalare irregolarità, abusi e quant'altro dovessero rilevare nell'ambito delle attività di interesse dell'Associazione;
- a fare un uso corretto e responsabile dello status di Socio verso terzi;
- al versamento delle quote associative entro il 31 dicembre di ogni anno nella misura annualmente fissata dal Consiglio Direttivo.

ENEA è esentato dal versamento delle quote annuali in quanto contribuisce alle attività promosse dalla AIC sulla base dell'apposita Convenzione da stipulare fra i due soggetti.

ART.9 – Soci – perdita della qualifica di socio



La qualifica di socio si perde per dimissioni, decesso, esclusione, scioglimento della società/ente associato, per mancato pagamento della quota annuale o per radiazione provocata da gravi motivi e decisa dal Consiglio Direttivo. Le dimissioni devono essere segnalate con lettera raccomandata o posta elettronica certificata alla Associazione entro il mese di novembre ed hanno effetto dal primo gennaio dell'anno successivo. Le dimissioni non esimono il Socio dagli obblighi finanziari pregressi.

ART.9 – Soci – Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio che:

- a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) si renda moroso del versamento del contributo annuale;
- c) svolga o tenti di svolgere attività in contrasto o in concorrenza agli interessi dell'Associazione;
- d) in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.
- e) non rispetti il dettato del regolamento interno.

L'esclusione diventa operante dalla comunicazione all'escluso e della successiva annotazione nel libro Soci.

ART.12 e 13 – Organi Sociali – Assemblea

- L'Assemblea è costituita da tutti i Soci aventi diritto al voto;
- Un Socio può farsi rappresentare da un altro Socio mediante delega scritta. Un Socio può raccogliere deleghe da parte di un massimo di cinque soci;
- L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo;
- Il Presidente convoca, l'Assemblea quando ne ravvisi la necessità, oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o la metà dei soci o almeno due soci sostenitori;
- L'Assemblea, che delibera a semplice maggioranza di voti espressi, è valida in prima convocazione quando siano presenti oltre la metà dei Soci, ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

ART.12 e 13 – Organi Sociali – Assemblea

L'Assemblea, ha il compito di:

- approvare i bilanci consuntivo e preventivo accompagnati dalle relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- eleggere tra i Soci i membri del Consiglio Direttivo;
- eleggere i membri del Collegio dei Revisori dei Conti ed il relativo Presidente;
- approvare le modifiche dello Statuto;
- approva eventuali regolamenti;
- deliberare in merito ad ogni altra proposta del Presidente o del Consiglio Direttivo;

ART.14 e 15 – Organi Sociali – Consiglio Direttivo

- Il Consiglio Direttivo è composto da un massimo di sette membri;
- I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili;
- Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei voti espressi;
- Qualora alcuni consiglieri cessino dalla loro funzione prima della scadenza del triennio, il Consiglio può venire integrato su proposta del Presidente e di concerto con gli altri membri del Consiglio stesso e con i soci sostenitori. I nuovi componenti, nominati a triennio in corso, scadono dalla carica alla fine del triennio stesso;
- Al fine di economicità ed efficienza le sedute del Consiglio Direttivo possono effettuarsi anche in modalità telematiche;
- Partecipano al Consiglio Direttivo senza diritto di voto il Presidente del Comitato Scientifico, il Presidente dei Revisori dei Conti e quanti espressamente invitati dal Presidente;

ART.14 e 15 – Organi Sociali – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione:

- compilare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- nominare il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario Generale;
- nominare il Presidente del Comitato Scientifico e su proposta di quest'ultimo, nominare i membri componenti;
- stabilire le categorie associative in cui suddividere i Soci Ordinari per venire incontro alle diverse esigenze di Soci di diversa natura dal singolo cittadino, all'Ente pubblico alla Società privata;
- stabilire l'importo delle quote associative;
- verificare il rispetto dei requisiti di ammissione previsti per i nuovi Soci;
- deliberare sul recesso, sulla radiazione ed esclusione dei Soci;
- predisporre i bilanci consuntivi e preventivi, accompagnati dalle rispettive relazioni, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

ART.16 – Organi Sociali – Presidente

- La carica di Presidente è attribuita dal Consiglio Direttivo
- Il Presidente resta in carica per la durata del mandato consiliare ed è rieleggibile
- Il Presidente ha il compito di governare tutta l'attività associativa.
- Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, con facoltà di delega ad altro componente del Consiglio Direttivo con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
- Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo.
- Il Presidente in caso di parità di voto in Consiglio esprime preferenza doppia

ART.17 – Organi Sociali – Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente e due supplenti, esso dura tre anni.

il Collegio:

- esamina il bilancio annuale e le relazioni consuntive preventive e presenta le sue osservazioni all'Assemblea;
- partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- compie ogni opportuno atto di controllo contabile e di legittimità.

ART.18- Organi Sociali- Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è un organo tecnico-scientifico che supporta il Consiglio Direttivo nella valutazione delle proposte intese allo sviluppo e al conseguimento degli scopi associativi.

- Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente del Comitato Scientifico e, su proposta di quest'ultimo, nomina i membri componenti;
- Il numero dei membri sarà stabilito in base alle competenze tecnico-scientifiche presenti tra i soci dell'AIC;
- Il Presidente partecipa al Consiglio Direttivo senza diritto di voto;
- La durata della carica dei membri del Comitato scientifico è analoga a quella del Consiglio Direttivo;
- Il Comitato scientifico si avvale di Enea-Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile- nell'esercizio delle sue funzioni.

ART.19 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote associative versate dai soci e da eventuali contributi e finanziamenti di altri Enti;
- da eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali deliberate dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo;
- da eventuali lasciti ereditari e donazioni;
- dai contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti e di istituzioni pubblici;
- dai contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali.

I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione.

ART.19 – Patrimonio

Le uscite sono costituite dalle spese sostenute e documentate per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione compreso eventuali rimborsi spese per le attività dei soci previste in bilancio.

Gli introiti dell'Associazione sono costituiti:

- dai contributi versati dai Soci;
- dai corrispettivi specifici e dai contributi supplementari a fronte di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate, in conformità alle finalità istituzionali;
- da proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- da erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- da altri proventi e dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

ART.20 – Esercizio Sociale e Bilancio

- L'anno finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.
- L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.
- Il Consiglio Direttivo provvede entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio alla compilazione del Bilancio e della relazione ed a sottoporli al Collegio dei Revisori dei Conti e quindi all'approvazione dell'Assemblea.
- Eventuali disavanzi sono coperti con le modalità stabilite dall'Assemblea che approva il bilancio.

ART.21 – Modifiche Statutarie

- Per le modifiche al presente Statuto è necessaria una delibera dell'Assemblea in prima convocazione con il voto favorevole che rappresenti almeno la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i Soci, ed in seconda convocazione con il voto favorevole che rappresenti almeno il venti per cento dei voti spettante a tutti i Soci.
- L'Assemblea può anche ricorrere alla delibera per referendum secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e per la validità delle deliberazioni è necessario che pervenga il voto che rappresenti la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i Soci.

ART.22 – Scioglimento

- Lo scioglimento dell'Associazione, oltre che nei casi previsti dalla Legge, potrà essere deliberato in ogni momento dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti spettanti a tutti i Soci.
- Verificatasi una delle cause di scioglimento, l'Assemblea provvede a nominare, entro trenta giorni, un liquidatore con la maggioranza di cui al precedente comma.

Proposte?

-
-
-
-
-
-



GRAZIE PER L'ATTENZIONE